

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 luglio 2015, n. 77

Vigilanza sull'ARPA ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 60/95 e s.m.i.. Controllo sul decreto n. 55 del 16.06.2015 avente ad oggetto: "Regolamento di organizzazione vigente dell'Arpa Piemonte (approvato con D.D.G. 90 del 15.9.2009 s.m.i.): adeguamento ai sensi dell'art. 19 comma 2 della Legge Regionale 27.01.2015 n. 1 ad oggetto 'Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale'; prima applicazione".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 60/95 istitutiva dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e le sue successive modifiche ed integrazioni;

visto, in particolare, l'art. 2 della predetta legge che affida al Presidente della Giunta Regionale il compito di vigilanza finanziaria, gestionale e giuridica sull'ARPA secondo le modalità previste dalla Giunta Regionale;

vista la D.G.R. n. 67-15469 del 23.12.1996 e s.m.i. che stabilisce le suddette modalità;

visto il decreto D.G. ARPA n. 55 del 16.06.2015.

considerate le note in proposito formulate dalle Direzioni regionali Risorse Finanziarie e Patrimonio (prot. n. 32189/A11000 del 13.07.2015), Ambiente, Governo e Tutela del Territorio (prot. n. 22656/16140 del 14.07.2015), Sanità (prot. 14126/A14000 del 15.07.2015), che hanno condiviso il parere datato 08.07.2015 del gruppo di lavoro interdirezionale di supporto all'attività di vigilanza, nonché la nota prot. n. 31315/A11110 del 7.7.2015 della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio per quanto di competenza in materia di risorse umane, si osserva quanto segue.

Il decreto del Direttore generale di ARPA n. 55 del 16.06.2015, presentato al comitato regionale in indirizzo nella seduta del 13 maggio 2015, è stato assunto in attuazione dell'art. 19 della legge regionale n. 1/2015 "Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale" che ha sostituito il testo dell'art. 10 della legge n. 60/1995 "Strutture periferiche", prevedendo una riorganizzazione territoriale delle strutture periferiche dell'ente in numero massimo di quattro dipartimenti e rispettivi servizi territoriali. Il testo dell'art. 19 ha stabilito, altresì, che il Direttore con il proprio decreto provveda alla razionalizzazione e riduzione delle strutture organizzative dell'ente mediante modifica del regolamento di organizzazione al fine di conseguire ulteriori riduzioni di spesa.

Il decreto n. 55, dunque, risponde alle esigenze individuate dall'art. 19 della legge regionale n. 1/2015.

Il decreto de quo, assunto entro il termine del 30 giugno 2015, come stabilito dalla norma, ha individuato quattro dipartimenti periferici in luogo degli otto dipartimenti provinciali e agli stessi ha aggregato diciassette strutture semplici in luogo delle precedenti ventiquattro.

Il provvedimento in questione ha disposto, inoltre, che le attività delle strutture semplici siano improntate alla massima integrazione, anche mediante istituzione di nuclei operativi interni o trasversali su specifici ambiti tematici istituiti dal Direttore generale, su proposta del responsabile di struttura complessa.

Il Regolamento ha attuato altresì la soppressione ovvero la razionalizzazione di alcune strutture complesse centrali quali le Aree funzionali ed i Dipartimenti tematici, determinando così ulteriori riduzioni di strutture e risparmi di spesa.

Al fine poi di tener conto di quanto evidenziato in seno al Comitato di indirizzo, il decreto adottato dal Direttore generale di ARPA, pur rispettando lo schema riorganizzativo illustrato in occasione della seduta del 13 maggio u.s., ha tuttavia previsto un'entrata in vigore posticipata per quelle disposizioni regolamentari che potrebbero necessitare di ulteriori valutazioni in quanto non costituiscono una mera attuazione delle disposizioni legislative sopra richiamate.

In ragione di quanto sopra, il decreto infatti ha disposto un'entrata in vigore pressoché immediata della revisione dell'organizzazione dei Dipartimenti territoriali provinciali e degli uffici amministrativi, mentre contempla un'entrata in vigore differita delle disposizioni riguardanti le Aree funzionali ed i Dipartimenti tematici.

Il differimento della data di operatività di alcune innovazioni del regolamento di organizzazione, relative alla riorganizzazione di strutture centrali, è motivato con l'opportunità di attendere gli sviluppi derivanti dall'evoluzione della normativa nazionale sull'istituzione del Sistema nazionale delle Agenzie per la protezione ambientale.

Riguardo alle suddette modifiche differite, si ritiene possano rientrare nella piena discrezionalità organizzativa dell'ente; le stesse sono assunte sempre nell'ottica della razionalizzazione e riduzione del numero di strutture a parità di funzioni, poiché tra prima e seconda fase le strutture complesse si ridurranno da 19 a 9 e le strutture semplici da 49 a 35.

Il decreto in questione ha previsto, altresì, la limitata permanenza in vita di strutture quali le attuali Aree funzionali (Amministrativa e Tecnica debitamente riviste), allo scopo di supportare debitamente la fase di transizione. Tali strutture infatti verranno meno e saranno adeguatamente sostituite quando tutto il nuovo assetto organizzativo andrà a regime.

Si ritiene, pertanto, che le modifiche sopra evidenziate siano compatibili con l'impianto normativo di ARPA; si rileva infatti una complessa razionalizzazione e riduzione delle strutture in attuazione dell'art. 19 della L.R. n. 1/2015, sia per quanto riguarda le strutture periferiche, sia riguardo alla riorganizzazione delle strutture centrali.

Da ultimo, rispetto alle attività di realizzazione della riorganizzazione prevista dal decreto, ivi compresa l'istituzione di posizioni professionali dirigenziali e la graduazione delle funzioni, si raccomanda la puntuale osservanza delle norme legislative e contrattuali relative alla costituzione ed utilizzo delle risorse accessorie.

Alla luce di quanto sopra, si può ritenere, comunque, positivamente concluso l'iter di vigilanza sul decreto D.G. A.R.P.A. n. 55 del 16.06.2015, fatte salve le osservazioni e raccomandazioni rivolte a codesta Agenzia secondo quanto sopra esposto.

Tutto ciò premesso,

decreta

di considerare favorevolmente concluso l'esame del decreto citato in oggetto, fatte salve le osservazioni e raccomandazioni rivolte a codesta Agenzia secondo quanto in premessa disposto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Sergio Chiamparino